



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n.	6122
30 DIC. 2005	
Cat. Informatici	Clas.
Fasc.	Sottofasc.

I Settore Segreteria - AA.GG - Personale - Sistemi Informatici
Servizio Personale

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO

TRA

-Il Comune di MODUGNO, rappresentato dal dr. Tommaso Montefusco, nato a Bari il 16 aprile 1948, Dirigente I Settore: Segreteria-AA.GG.-Personale-O.M., residente per la carica in Piazza del Popolo n.16 (in seguito identificato quale datore di lavoro)

e

-la sig.ra DILISO Anna, nata a Modugno il 12 marzo 1966 ed ivi residente in via Pisa n.21, codice fiscale DLS NNA 66C52 F262Q (in seguito identificato quale dipendente).

1) Visti i provvedimenti:

- ✓ delibera di G.C.n.27 del 30/3/2005 con la quale veniva approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale 2005-2007;
- ✓ determina dirigenziale n.378 del 2/12/2005 con la quale veniva approvata la graduatoria di mobilità esterna;
- ✓ determina dirigenziale n.416 del 22/12/2005 con la quale si accoglieva l'istanza di trasferimento presso il Comune di Modugno dell'Esecutore applicato DILISO Anna;
- ✓ determina dirigenziale n.373 del 21.07.1999 con la quale veniva approvato lo schema di contratto individuale.

2) Considerato che ai sensi dell'art.14 del CCNL 16.07.1995 deve procedersi alla stipula del contratto individuale:

si conviene e stipula quanto segue

il presente Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno, con l'osservanza delle seguenti clausole negoziali:

Art.1 - Durata del rapporto di lavoro

Il presente rapporto di lavoro è di carattere subordinato, a tempo indeterminato e prosegue sino a cessazione per cause naturali, contrattuali o di legge.



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Art.2 - Tipologia del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro del presente contratto è a tempo pieno ed è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano espressamente previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.

In caso di annullamento della procedura di reclutamento il presente contratto viene risolto senza obbligo di preavviso.

Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge, resta fermo, anche a seguito della procedura di annullamento e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro.

Art.3 - Categoria di inquadramento professionale e posizione economica

La dipendente è inquadrata, con effetto dal 1° gennaio 2006, ai sensi dell'art.7, comma 1, del CCNL stipulato il 31.3.1999, nella categoria "B", posizione economica "B1", con il profilo professionale di "Esecutore applicato".

Art.4 - Mansioni corrispondenti alla categoria

In relazione al suddetto profilo professionale vengono assegnate le corrispondenti mansioni, secondo le determinazioni recate nell'ambito dell'allegato "A" del CCNL del 31.03.1999, riferite, anche analogicamente, ai contenuti professionali propri della posizione professionale ricoperta, nonché secondo le prescrizioni dettate, in materia, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3, comma 6, del CCNL 31.03.1999, in materia di nuova classificazione del personale dipendente.

Per la categoria di appartenenza del dipendente che sottoscrive il presente contratto la declaratoria del C.C.N.L. vigente prevede:

- ❖ Buone conoscenze specialistiche e un grado di esperienza discreto;
- ❖ Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
- ❖ Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

- ❖ Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti;
- ❖ Relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo indiretto e formale;
- ❖ Relazioni con gli utenti di natura diretta.

Art.5 -Periodo di prova

Il presente contratto non prevede il periodo di prova, poichè già superato nella medesima categoria e profilo professionale presso l'Amministrazione di provenienza.

Art.6 -Trattamento economico

La retribuzione è quella prevista dal vigente CCNL - comparto Regioni - Enti locali, con riferimento alla categoria di inquadramento, come di seguito indicato:

- Stipendio tabellare iniziale
- tredicesima mensilità

Si aggiungono, altresì, le indennità e competenze per salario accessorio, se dovute in relazione alle prestazioni lavorative effettivamente rese, nonché, le quote del trattamento di famiglia, se dovute per legge.

Art.7 -Luogo e sede di lavoro

La dipendente DILISO Anna è destinata, per lo svolgimento della sua attività lavorativa, presso il Comune di Modugno.

Rientrano nei poteri organizzatori del datore di lavoro i provvedimenti di utilizzazione nelle strutture dell'Ente.

Art.8 -Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, articolato secondo l'orario di servizio stabilito, sulla base della normativa vigente, dal Dirigente di settore.

Art.9 -Incompatibilità

La dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.58 del D.Lgs.29/93.

Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati, che ai sensi del citato art.58 del D.Lgs.29/93 e successive modificazioni e integrazioni, necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolte senza che il dipendente sia stato autorizzato preventivamente dal datore di lavoro.



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Le violazioni delle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

Art.10-Tutela dei dati personali

Il datore di lavoro garantisce alla dipendente, che acconsente al trattamento dei dati personali, che detto trattamento, derivante dal rapporto di lavoro in atto, verrà svolto nel rispetto della legge 675/96.

Art.11-Disposizioni di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto vengono applicate le norme e le condizioni contenute nel D.Lgs.29/93 e successive modificazioni, nel Codice Civile (libro V, titolo II, capo I), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto "Regioni-Enti locali" di volta in volta e nel tempo vigenti.

Art.12-Registrazione

Il presente contratto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali e costitutivi. Esso fa stato tra le parti e tra le stesse ha forza di legge.

Modugno, 30 dicembre 2005

Letto e sottoscritto

~~IL Dirigente I Settore~~
~~Dr. Tommaso Mente Fusco~~

LA DIPENDENTE

Diliso Anna

La sottoscritta DILISO Anna dichiara di approvare in forma specifica, ai sensi dell'art.1341 c.c. le seguenti clausole:
art.2, art.3, art.4, art.6, art.7, art.8, art.9.

La dipendente

Diliso Anna